



N. 34 - gennaio 2019

## A.S. 755 - Modifiche al procedimento monitorio ed esecutivo per l'effettiva realizzazione del credito

Il disegno di legge in titolo, di iniziativa dei sen. Ostellari, Romeo e altri, introduce nel codice di procedura civile, il **procedimento di ingiunzione semplificato**.

### Quadro normativo

Il **procedimento ingiuntivo** è il tipico procedimento con prevalente funzione esecutiva a **cognizione sommaria**. Esso è caratterizzato dalla funzione di contemperare le esigenze della rapidità con quelle delle garanzie del contraddittorio a mezzo "dell'espedito tecnico" della ripartizione del **procedimento in due fasi**:

- la **prima fase (monitoria)** si instaura su iniziativa di chi fa valere un diritto di credito, si svolge in modo rapidissimo, senza contraddittorio e si conclude con un provvedimento (il decreto ingiuntivo) pronunciato *inaudita altera parte*. E' questa la sola fase che presenta i caratteri della sommarietà della cognizione;
- la **seconda fase (di opposizione)**, ad iniziativa eventuale di colui nei cui confronti è stato pronunciato il decreto ingiuntivo e nella quale quest'ultimo, fruendo di tutte le garanzie del contraddittorio, può ovviare al pregiudizio che può aver subito per la sommarietà della cognizione della prima fase. In altri termini alla prima fase segue nel caso di opposizione su iniziativa del debitore ingiunto, l'apertura di un **procedimento ordinario di primo grado a cognizione piena**, durante il quale si procede al compiuto accertamento della pretesa azionata in contraddittorio con il debitore nei cui confronti il decreto è stato emesso.

La **fase monitoria** del procedimento di ingiunzione è disciplinata dagli artt. 633 e ss. c.p.c. all'interno del libro IV "*Dei procedimenti speciali*", Titolo I "*Dei procedimenti sommari*".

L'art. 633 c.p.c. individua i seguenti **requisiti** necessari per poter impiegare le forme del procedimento di ingiunzione e quindi per ottenere un decreto ingiuntivo:

- il procedimento per ingiunzione è **esperibile esclusivamente per la tutela di diritti di credito**;
- tali diritti di credito devono possedere **uno specifico oggetto** (una somma di denaro o una determinata quantità di cose fungibili ovvero la consegna di una cosa mobile determinata);

- nel caso in cui il credito riguardi una somma di denaro questa dovrà possedere il **requisito della liquidità**.

Qualora ricorrano queste condizioni, il giudice competente, su domanda del creditore, **pronuncia ingiunzione** di pagamento o di consegna:

- se del diritto fatto valere viene data **prova scritta**;

L'art. 634 c.p.c. elenca i documenti che costituiscono prova scritta rilevante a norma dell'art. 633 c.p.c.

- se il credito **riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali** o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;
- se il credito riguarda **onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai** a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.

Per quanto concerne il **procedimento**, l'art. 638 c.p.c. prevede che la domanda per ottenere il decreto ingiuntivo **sia proposta con ricorso** contenente oltre all'indicazione delle parti, dell'oggetto, dei motivi della richiesta e delle conclusioni, anche l'indicazione delle prove che si producono, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio del ricorrente.

Il ricorso è depositato in cancelleria unitamente **all'allegazione di tutte le prove documentali** comprovanti l'esistenza del credito.

Il giudice, valutati il ricorso e le prove, può:

- **accogliere la domanda** emettendo il decreto ingiuntivo e ordinando all'altra parte di adempiere all'obbligazione nei termini stabiliti (art. 641 c.p.c.). Quando il credito è fondato su titolo di credito (cambiale, assegno bancario o circolare, ecc.) o su atti ricevuti da notai o altri pubblici ufficiali, ovvero se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, o, ancora, il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere, il giudice, su istanza del creditore, ingiunge al debitore di pagare o consegnare senza dilazione, **autorizzando, in mancanza, l'esecuzione provvisoria** del decreto ex art. 642 c.p.c.
- decidere di **sospendere la richiesta** invitando il ricorrente a produrre ulteriore documentazione ovvero
- di **rigettarla, con decreto motivato**, il quale non pregiudica comunque la riproposizione della domanda anche in via ordinaria (art. 640 c.p.c.).

L'art. 643 c.p.c. prevede che il decreto ingiuntivo sia **notificato**, entro 60 giorni dalla sua emissione (pena la sua inefficacia), unitamente al ricorso, al debitore a cura del ricorrente.

Al debitore è data la facoltà di **proporre opposizione al decreto**, mediante atto di citazione, davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto.

Con l'**opposizione**, si avvia la **seconda fase** del procedimento di ingiunzione, caratterizzata da un giudizio che si svolge, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., secondo le norme del processo ordinario davanti al giudice adito.

Il processo ordinario in questione, disciplinato dalle regole della cognizione piena ed esauriente, è destinato a concludersi con una sentenza che direttamente (in caso di accoglimento, anche parziale, dell'opposizione) o indirettamente (in caso di rigetto dell'opposizione e di conferma del decreto ingiuntivo) detta il regolamento sostanziale della *res* controversa.

## Contenuto del disegno di legge

Il disegno di legge consta di tre articoli.

**L'articolo 1** introduce nel Libro VI, Titolo I, del codice di procedura civile, un ulteriore Capo (il Capo I-*bis*), il quale disciplina il procedimento di ingiunzione semplificato.

Il Capo I-*bis* si compone di quattro articoli, da 656-*bis* a 656-*quinquies*.

Il nuovo articolo 656-*bis*. c.p.c. prevede che l'avvocato, munito di mandato professionale, su richiesta dell'assistito che sia creditore di una somma liquida di danaro, possa emettere **un atto di ingiunzione di pagamento** con cui ingiunge all'altra parte di pagare la somma dovuta nel termine di venti giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere **fatta opposizione** e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata. Inoltre, nell'atto di intimazione sono quantificate le **spese e le competenze** e se ne ingiunge il pagamento.

L'ingiunzione può essere pronunciata:

- se del diritto fatto valere si dà prova scritta;
- se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;
- se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.

È opportuno osservare che l'ingiunzione, nella fase dell'emissione da parte dell'avvocato, **non è provvisoriamente esecutiva** poiché l'apposizione della clausola *ad hoc* resta una prerogativa dell'autorità giudiziaria.

L'articolo 656-*ter* c.p.c. affida all'avvocato, a pena di responsabilità civile e disciplinare, l'onere di **verificare i requisiti** di cui all'articolo 656-*bis* c.p.c. per l'emaneazione dell'atto di ingiunzione. Nel caso in cui l'avvocato ometta con dolo o colpa grave la puntuale verifica della sussistenza di tali requisiti, ne **risponderà disciplinarmente** e dovrà rimborsare le spese giudiziarie sostenute e i danni subiti dal soggetto erroneamente ingiunto.

L'atto di ingiunzione è notificato a mezzo posta elettronica certificata o attraverso la notifica a mezzo posta.

L'articolo 656-*quater* c.p.c. disciplina l'**opposizione giudiziale**: questa si propone davanti all'ufficio giudiziario competente per valore con ricorso notificato all'avvocato che ha emesso l'ingiunzione di pagamento. Si applica per quanto compatibile la disciplina prevista dagli articoli 645 (*Opposizione*) e 647 (*Esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente*) c.p.c..

Ai sensi dell'articolo 656-*quinquies* c.p.c. il giudice istruttore, qualora l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, la deve rigettare con decreto motivato in prima udienza, senza svolgimento di alcuna istruttoria, concedendo, con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria dell'atto di ingiunzione. Il giudice, inoltre, ha l'obbligo di motivare la mancata condanna della parte soccombente ai sensi dell'articolo 96 del codice di rito.

Si applicano per quanto compatibili gli articoli 648 (*Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione*), 650 (*Opposizione tardiva*), 652 (*Conciliazione*), 653 (*Rigetto o accoglimento parziale dell'opposizione*) e 654 (*Dichiarazione di esecutorietà ed esecuzione*) c.p.c.

Allo scopo di evitare inutili esecuzioni, l'**articolo 2** del disegno di legge prevede la possibilità di autorizzare il difensore a **consultare le banche dati delle pubbliche amministrazioni** per ricercare *ante causam*, con modalità telematiche, i beni da pignorare, senza passare per il giudice che autorizza l'ufficiale giudiziario. Più nel dettaglio la disposizione introduce nel codice di procedura civile il nuovo articolo 492-*ter*, rubricato "*Ricerca preventiva con modalità telematiche dei beni da pignorare (ante causam)*". L'articolo prevede che su istanza del creditore, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria e il numero di fax del difensore nonché dell'indirizzo di posta elettronica certificata. L'istanza può essere proposta preventivamente e prima dell'avvio di ogni azione giudiziaria volta al recupero del credito.

Con l'autorizzazione il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che il difensore, munito di apposita delega, acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre a esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. terminate le operazioni, il difensore è tenuto a redigere un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze.

La disposizione fa salvo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Tale Centro provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione negli archivi magnetici delle informazioni e dei dati nonché alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati.

**L'articolo 3** del disegno di legge, infine, modifica l'articolo 653 c.p.c. che disciplina i casi di rigetto o accoglimento parziale dell'opposizione, prevedendo che il giudice debba motivare la mancata condanna della parte soccombente ex art. 96 c.p.c. (*Responsabilità aggravata*).

*a cura di Carmen Andreuccioli*

**L'ultima nota breve:**

[Nota breve n. 33 "A.S. n. 897: Prevenzione e contrasto di condotte di maltrattamento o di abuso su minori, anziani e persone con disabilità" - Dicembre 2018](#)

**nota breve**

sintesi di argomenti di attualità  
del Servizio Studi del Senato

I testi sono disponibili alla pagina:

<http://www.senato.it> – leggi e documenti – dossier di documentazione. Servizio studi – note brevi

[www.senato.it](http://www.senato.it)